

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. V.G.avverso la decisione in data 19/4/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi otto ;

la ricorrente, avv. V.G.non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. D. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento con riduzione della sanzione;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine la sanzione disciplinare della censura .

FATTO

Con ricorso depositato in data 31/01/2012 l'avv. V.G.ricorreva avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 30/12/2011, notificatale in data 13/1/2012, che l'aveva riconosciuta colpevole degli addebiti descritti nel decreto di citazione, in riferimento alla plurime violazioni integranti gli illeciti di cui agli artt. 5-6-7 canone II, 35 canone II, 43 canone II, e per l'effetto le aveva inflitto la sanzione della sospensione per mesi otto dall'esercizio della professione.

Su esposto del signor C. G. presentato in data 23/9/2008, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo apriva il procedimento disciplinare n. 65/08 proc. nei confronti dell'avv. V.G.per gli addebiti che si trascrivono testualmente: “ *Per aver acquistato dal proprio cliente C. G. l'immobile di proprietà del medesimo, al prezzo di euro, mediante accensione di mutuo di pari importo, utilizzando l'importo di euro per estinguere il mutuo gravante in precedenza sull'immobile, e trattenendo la differenza di euro senza versarla allo stesso venditore; per aver stipulato con il cliente C. G. contratto di locazione ad un canone mensile di euro, senza registrare il contratto e senza che l'immobile venisse posto a disposizione del conduttore; per aver esposto al sig. C. G. parcelle sproporzionate rispetto all'attività professionale esperita, ed in particolare per aver esposto chiesto ed ottenuto il pagamento dell'importo di euro di cui alla fattura n. 11 del 27 giugno 2007 a fronte dell'invio ad un istituto di credito di una e-mail, seppure non richiesta dal cliente, nonché per aver esposto parcelle per l'importo di euro, poi complessivamente ridotte ad Euro a seguito delle rimostranze del cliente; per aver percepito dal sig. C. G. vari importi in contanti (tra cui euro a titolo di acconto per assistenza legale, ed Euro a pagamento di nota pro-forma), senza emettere la relativa fattura. Con ciò violando le disposizioni degli artt. 5, 6, 7 canone II, 35 canone II e 43 comma 2°, canone II, del Codice Deontologico Forense. In Bergamo dal marzo al luglio del 2007.*

In particolare, l'esponente deduceva che nel marzo/aprile 2004 aveva conferito all'avv. G. l'incarico di curare la cancellazione di alcuni protesti elevati nei suoi confronti; che all'esito della prestazione l'incolpata gli aveva presentato una nota spese di complessivi euro, che lui aveva immediatamente contestato, per cui dopo alcuni mesi, in data 25/10/2007, la professionista gli aveva presentato una nuova nota spese di complessivi euro, addebitando alla sua segretaria la responsabilità della errata compilazione del preavviso di parcella annullato e sostituito.

Precisava che l'avv. G. in data 27/6/2007 gli aveva trasmesso una fattura di euro, in data 17/10/2007 una fattura di euro ed in data 13/11/2007 una pro-forma di, documenti che lui aveva puntualmente contestato, ritenendo gli importi richiesti del tutto sproporzionati rispetto all'attività professionale svolta. In riferimento alla pro-forma di euro precisava di avere pagato l'importo senza ricevere la fattura dall'avvocato.

Precisava ancora che non potendo ottenere dalla Banca, a causa di una precedente insolvenza, la rinegoziazione di un mutuo di originari euro contratto nel 2006 per acquistare un immobile in località G....., aveva ascoltato il suggerimento di un funzionario della banca e proposto all'avv. G. di acquistare l'immobile, affinché costei potesse chiedere un finanziamento da utilizzare parzialmente per la estinzione del mutuo in sofferenza per euro gravante sull'immobile, con l'intesa che avrebbe provveduto direttamente a pagare le rate di ammortamento del nuovo mutuo.

Aggiungeva che l'avv. G. aveva accettato la proposta di concludere il negozio simulato, per cui avevano provveduto a trasferire la proprietà dell'immobile a nome della G., la quale poi aveva chiesto ed ottenuto dalla Banca un mutuo di euro, che aveva utilizzato quanto ad euro per estinguere il mutuo in sofferenza a nome del G., mentre l'importo residuo di euro lo aveva trattenuto a titolo di acconto sulle altre prestazioni professionali in corso di esecuzione.

Occorre aggiungere che, sempre in base alla prospettazione dell'esponente e della documentazione in atti, nello stesso giorno della compravendita l'avv. G. aveva concesso in locazione al G. l'immobile compravenduto, operazione quest'ultima finalizzata a preconstituire nelle mani della locatrice una provvista mensile sufficiente a pagare le rate del ridotto mutuo e delle spese; e che quando il G. aveva domandato alla G. di retrocedergli l'appartamento, costei si era rifiutata, assumendo che per lei l'operazione aveva rappresentato un investimento immobiliare. A fronte del rifiuto oppostogli dalla G., il G. aveva sospeso il pagamento del canone di locazione, e la G. gli aveva notificato l'intimazione dello sfratto per morosità e negato la restituzione dei beni personali conservati nell'appartamento, provvedendo altresì a sostituire la serratura della porta di ingresso.

L'esponente concludeva accusando l'avv. G. di averlo truffato e danneggiato, e chiedendo al Consiglio dell'Ordine di procedere disciplinarmente in danno della iscritta.

L'avv. G. si difendeva davanti al C.O.A. di Brescia presentando una memoria in data 27/10/2008, mediante la quale contestava gli addebiti, e precisava che la pro-forma iniziale di euro 50.288,65 era stata sostituita con l'altra del minore importo di euro

..... al solo fine di sottrarsi alle pressioni verbali ed al comportamento del G., che la pro-forma di euro non era stata pagata, e che le altre due suindicate fatture erano congrue rispetto all'attività professionale svolta.

L'incolpata contestava, altresì, la ricostruzione della vicenda negoziale riferita dall'esponente, precisando che l'immobile lo aveva acquistato effettivamente senza alcun patto di retrocessione, stipulando un mutuo con la banca ed accollandosi anche alcune spese incombenti sulla parte venditrice. In merito al contratto di locazione non registrato, l'incolpata deduceva di avere invitato il G., con lettera raccomandata, a ritirare dall'immobile i suoi effetti personali, e che il conduttore non era stato mai regolare nel pagamento dei canoni.

Dopo l'apertura del procedimento disciplinare l'avv. G. nominava l'avvocato di fiducia, che depositava alcune memorie mediante le quali contestava la responsabilità disciplinare della incolpata e formulava deduzioni ed istanze istruttorie.

Il procedimento veniva istruito con l'audizione dell'esponente, che all'adunanza del 6/7/2010 confermava il contenuto dell'esposto e precisava di avere proposto in danno dell'avv. G. una denuncia-querela; nonché venivano assunti gli altri testimoni ammessi dal C.O.A. con ordinanza pronunciata all'adunanza del 16/11/2010. Nel corso del dibattimento il difensore dell'incolpata depositava il contratto preliminare stipulato dall'avv. G. con il sig. G..

All'adunanza del 19/4/2011 il C.O.A. di Bergamo pronunciava la impugnata sentenza.

Con il suindicato ricorso depositato il 31/1/2012, l'avv. V.G. censura la sentenza per "eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti" e per "violazione di legge per mancanza di motivazione", e chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione dei testi F. R., C. C. e avv. G. L., e l'annullamento della sentenza oppure, in via subordinata, applicazione di una sanzione meno afflittiva o la riduzione della sanzione applicata.

In sede di discussione, la ricorrente e il Procuratore Generale hanno concluso come in epigrafe.

DIRITTO

Alla stregua delle risultanze istruttorie e documentali il ricorso non appare fondato, e per l'effetto deve essere respinto.

La decisione del Consiglio dell'Ordine di Bergamo ripercorre puntualmente l'iter della vicenda riferita dall'esponente C. G. con l'esposto del 23 settembre 2008, ponendo in rilievo fatti e circostanze che consentono, sia sotto il profilo oggettivo che con

referimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, di confermare la colpevolezza disciplinare dell'avv. V. G..

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza per eccesso di potere sotto il profilo sia della errata ricostruzione dei fatti affidata principalmente alle dichiarazioni dell'esponente, sia della mancata escussione di alcuni testimoni da lei indicati a discarico.

In particolare, la ricorrente premesso che secondo la costante giurisprudenza disciplinare l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma altresì dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria (cfr. CNF 23/7/2013 n. 141), ha concluso che *"il CdO, ha tenuto conto dell'esposizione dei fatti così come riportati dal sig. C. G. con l'esposto ma non ha considerato le contraddizioni in cui è incorso con le dichiarazioni espresse durante la sua audizione"*.

Senonchè la censura non coglie nel segno, dal momento che la responsabilità disciplinare della ricorrente ha trovato riscontro, oltre che nella versione dei fatti fornita dall'esponente, sia nei plurimi elementi obiettivi e documentali acquisiti al fascicolo del procedimento disciplinare, compresa quella di provenienza dell'incolpata, sia nelle stesse difese di quest'ultima, dal momento che costei ha confermato, da ultimo nel ricorso depositato il 31/1/2012, di avere intrattenuto rapporti economici e patrimoniali con la parte assistita/esponente, con ciò confermando di avere violato il previgente art. 35 canone II, C.d.F, secondo cui *"L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economia, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45"* (-formulazione riprodotta pedissequamente nell'art. 23-3 del vigente C.d.F.).

Premesso che l'incolpata non ha in alcun modo smentito di avere intrattenuto i contestati rapporti economici e patrimoniali in costanza del rapporto professionale con la parte assistita, sig. C. G., è apparso perfino stupefacente il contenuto delle difese svolte dalla ricorrente per trovare una giustificazione al proprio comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei doveri di correttezza, lealtà, probità e fiducia.

Invero, nell'atto di impugnazione la ricorrente afferma testualmente: *"L'avv. G. non aveva interesse a trattenere alcuna somma né l'immobile per sé. Con la cifra ut supra si*

sono affrontate, inizialmente, le spese relative all'acquisto dell'immobile come dimostrato dalla documentazione prodotta, e, comunque, era l'importo a disposizione e a garanzia per tutte quelle spese successive inerenti l'immobile a cui il G. non riuscisse ad adempiere ... Al CdO è sfuggita la particolare circostanza che, dalla data di stipula dell'atto di compravendita del 13.03.2006 intervenuta tra l'avv. G. e il G. sino alla data del deposito dell'esposto avanti il CdO di Bergamo da parte del sig. G. in data 23.09.2008, trascorrono quasi 3 anni. In questi tre anni il G. C. ha continuato nell'utilizzo del bene immobile confidando, in base all'accordo con l'avv. G., nel pagamento dei ratei di mutuo da parte di quest'ultima, conscio dell'importo residuo su cui poter attingere in caso di sua inadempienza: e, tra l'altro, in questo lasso di tempo l'avv. G. versava all'Istituto Bancario le rate di mutuo pari ad € (oltre ad aver pagato gli importi iniziali di cui sopra vi è l'elencazione). ... dai fatti emerge che l'avv. G. ha ottemperato, quale mutuataria, necessariamente nei confronti della Banca e nel contempo ha mantenuto gli impegni assunti col G., rendendosi disponibile ai pagamenti delle spese e ratei dell'immobile de quo".

In sostanza, è incontestato che l'avv. G. approfittando della precaria onorabilità bancaria della parte assistita, avesse concordato con il G. e poi acquistato effettivamente l'immobile di proprietà di quest'ultimo, dietro un corrispettivo di euro, la cui provvista era stata acquisita contraendo un mutuo ipotecario. La G. una volta ottenuta la erogazione della somma mutuata dalla Banca, l'aveva utilizzata quanto ad euro per estinguere il mutuo fondiario in precedenza stipulato dal G., trattenendo per sé i restanti euro a deconto di compensi asseritamente maturati per altre prestazioni professionali.

Al fine di rimarcare la particolare gravità della violazione dei canoni deontologici contestati all'avv. G. in riferimento agli artt. 5-7-35 canone II, non è superfluo richiamare il contenuto del preliminare di compravendita depositato dal difensore della ricorrente davanti al COA di Bergamo, in data 18/1/2011. Con detta scrittura privata l'avv. G. si era obbligata a rivendere al G. l'appartamento in questione, sempre al prezzo di euro, entro la data del 31/7/2009, differibile al 10/9/2009 in caso di mancata tempestiva erogazione del mutuo che il promittente acquirente avrebbe richiesto per pagare il prezzo, prevedendo una penale di euro per ogni mese di ritardo. Detto comportamento del professionista, a tacere ogni altra considerazione soprattutto in riferimento all'importo della penale convenuta, fulmina ogni manifestazione di buona intenzione dedotta nell'atto di impugnazione (-"L'avv. G. non aveva interesse a trattenere alcuna somma né l'immobile per sé"-) o rappresentata al Consiglio territoriale (cfr decisione impugnata, pag. 6: "Successivamente, all'udienza del 19/04/2011,

prendeva la parola l'avv. G., la quale precisava di non aver mai avuto intenzione di approfittarsi del cliente, ma di essersi adeguata al solo fine di aiutarlo"-).

La ricorrente ha criticato altresì la valutazione disciplinare della vicenda del contratto di locazione stipulato in data 13/3/2006, mediante il quale l'acquirente G. aveva concesso in locazione al venditore G. l'immobile oggetto della coeva compravendita, deducendo testualmente: *"Sulla mancata registrazione del contratto di locazione, il CdO ha fatto discendere l'applicazione della norma di cui all'art. 35, canone II Codice Deontologico. E' mancata all'attenzione del CdO la circostanza che il contratto di locazione, secondo l'ammissione dello stesso G., non corrispondeva alle obbligazioni reali intervenute in quanto la rata di mutuo sarebbe stata corrisposta "sottoforma di canone di contratto di affitto" e che la decisione di non registrare il contratto ed in sostanza non utilizzarlo fu opzione adottata nell'interesse dello stesso G. cioè per evitare che l'avv. G. dovendo pagare le imposte su tale reddito pacificamente fittizio, facesse necessariamente ricadere il relativo onere su G. stesso..... Il CdO cade in un evidente equivoco: partendo dal presupposto che il contratto di locazione era efficace (anche se in realtà era simulato tra le parti- come ammesso dallo stesso G.-)- incrimina la condotta dell'avv. G. per la sua mancata registrazione".*

Anche quest'ultimo profilo dell'articolata censura si risolve a svantaggio della prospettazione difensiva della ricorrente, perché conferma la responsabilità disciplinare contestata dal Consiglio territoriale in riferimento agli artt. 5,6,7 e 35 canone II CdF, peraltro già ampiamente dimostrata attraverso le risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento.

Infatti, la vicenda del contratto di locazione non registrato, stipulato tra le parti per costituire a vantaggio della G. la provvista mensile necessaria a pagare le rate del mutuo da lei contratto, rappresenta la conferma ulteriore dei rapporti economici personali instaurati dall'avvocata con la parte assistita, ponendosi così in una posizione di conflitto di interessi con la stessa, integrante la violazione di cui all'art. 35 canone II CdF, ed anche gli art. 5 e 7 in riferimento alla specifica contestazione di avere volontariamente omesso di registrare la scrittura privata.

In conclusione, questo Consiglio ritiene provata, alla luce delle risultanze istruttorie e delle stesse deduzioni dell'avv. G., la commistione tra interessi personali ed interessi professionali a tutto svantaggio della parte assistita, dunque il conflitto di interessi in cui ha operato la ricorrente, che, in costanza di un rapporto complesso di consulenza, si è, poi, proposta come contraente della parte assistita ed ha quindi agito nella doppia veste di controparte della parte assistita e di suo legale. Tale condotta è, quindi, manifestamente contraria ai doveri che gravano sull'avvocato di evitare conflitti di

interessi con la parte assistita e di astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con il proprio assistito rapporti di natura economica che possano, in qualunque modo influire, sul rapporto professionale, condizionando il rapporto tra avvocato e cliente e alterando lo stesso equilibrio dell'attività prestata dal professionista (cfr. C.N.F. 14/12/2004 n. 296; C.N.F. 13/2/2001 n. 17).

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione del Consiglio territoriale per "mancanza di motivazione" e omessa valutazione di circostanze rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 43 canone II, C.d.F.

La censura è infondata, atteso che la sentenza impugnata da conto dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali si basa la decisione, tanto è vero che la ricorrente ha criticato il percorso logico-argomentativo seguito dal Consiglio territoriale per la formazione del proprio convincimento, esaminando puntualmente le ragioni della decisione.

La doglianza di fondo del denunciante è quella di avere ricevuto dall'avv. G. richieste di pagamento di compensi manifestamente sproporzionati, errati ed ingiustificati rispetto all'attività svolta, e, come tali, non dovuti.

Rispetto alle richieste di pagamento ricevute e dei pagamenti effettivamente eseguiti dal denunciante, meglio descritte nel capo di incolpazione, il Consiglio territoriale ha accertato la violazione dell'art. 43 canone II del previgente CdF in riferimento a due fatti specifici: a) la emissione della fattura n. 11/07 di complessivi euro con la causale generica "assistenza e consulenza" inidonea a dare conto dell'attività svolta; b) la emissione di una parcella di complessivi euro, ridotta ad euro a seguito delle contestazioni del denunciante e di un errore commesso dalla segretaria dell'avv. G., parcella quest'ultima comunque manifestamente sproporzionata rispetto all'attività professionale effettivamente svolta.

I motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della correttezza della richiesta di compensi ed a censura delle motivazioni della decisione impugnata risultano manifestamente infondati e debbono essere condivise le valutazioni in merito espresse dal Consiglio dell'Ordine di Bergamo.

In merito al primo profilo di responsabilità la ricorrente ha censurato la decisione del Consiglio territoriale, deducendo testualmente: "Con riguardo alla affermata inesigibilità degli onorari stragiudiziali per manifesta sproporzione rispetto alla attività svolta, inspiegabilmente il CdO non ha riconosciuto l'ampia e difficoltosa attività svolta dall'avv. G. nell'interesse del G. C.".

Senonchè il Consiglio dell'Ordine di Bergamo ha accertato la rilevanza deontologica del comportamento della ricorrente per avere costei omesso, anche dopo la contestazione della parte assistita e l'apertura del procedimento disciplinare, di dare conto dell'attività

professionale effettivamente svolta, spiegando che la generica causale per assistenza e consulenza esposta nella nota spese relativa alla fattura n. 11/07 non appariva idonea ad assolvere l'obbligo di rendiconto *“ed idonea a giustificare l'importo specificato”*.

Non è superfluo aggiungere che, malgrado il tempo trascorso dall'apertura del procedimento disciplinare, la ricorrente non è stata in grado di giustificare la congruità del compenso richiesto con la fattura n. 11/07, offrendo l'opinamento della parcella o dimostrando di avere intrapreso un giudizio di accertamento del credito contestato dalla parte assistita. La gravità della sanzione disciplinare applicata dal Consiglio territoriale avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad intraprendere le opportune iniziative per dimostrare l'attività svolta e giustificare la richiesta di un onorario obiettivamente superiore a quello liquidabile in base al D.M. 8/4/2004 n. 127, tabella D –stragiudiziale-, per l'assistenza nella gestione di una pratica di erogazione di un mutuo bancario di euro

L'applicazione della norma deontologica citata appare corretta anche in riferimento al secondo profilo di responsabilità contestato all'avv. G.. E' pacifica l'avvenuta presentazione alla parte assistita di un preavviso di parcella di euro, importo poi ridotto ad euro e comunque non giustificato da idonea rendicontazione dell'attività professionale svolta.

La ricorrente non ha contestato di avere presentato al G. il primo preavviso di euro, addebitando alla sua segretaria la responsabilità di avere elaborato una parcella contabilmente errata.

La ricorrente, tuttavia, pur censurando la decisione del Consiglio territoriale, nulla aggiunge in merito al preavviso di parcella rettificato in euro, all'attività professionale da lei svolta ed alla congruità del compenso richiesto, per cui il fatto contestato sul quale si fonda l'applicazione della norma deontologica di cui all'art. 43 canone II, C.d.F., deve ritenersi provata.

Per completezza argomentativa non è superfluo rammentare che l'avvocato è responsabile dei comportamenti dei propri collaboratori in ambito professionale, per cui la responsabilità dell'avv. G. non risulta per niente attenuata dalla giustificazione addotta, secondo cui la emissione delle parcelle errate sarebbe stata determinata dalla precaria organizzazione amministrativa del proprio studio, sfociata nella sostituzione della segretaria che aveva emesso appunto la prima parcella contestata dal G..

In conclusione, è risultato accertato che l'avv. G. ha posto in essere un comportamento contrario ai doveri di probità, dignità e decoro, che devono ispirare la condotta di ogni avvocato, richiedendo il pagamento di compensi manifestamente sproporzionati rispetto

all'attività svolta e comunque eccessivi, in violazione dei precetti di cui agli artt. 5 e 43-II C.d.F.

3.La ricorrente ha impugnato autonomamente l'ordinanza istruttoria in data 16/11/2010, laddove il Consiglio territoriale non aveva ammesso a testimoniare i signori R. F., T. N., C. C. e l'avv. L. G. sulle circostanze specificamente indicate nella memoria difensiva del 24/6/2010, per i primi tre testimoni, e sulle circostanze dedotte nell'adunanza disciplinare del 16/11/2010 per il quarto testimone.

La censura è inammissibile, perché secondo la consolidata giurisprudenza disciplinare *“La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei C.d.O. ed ai conflitti di competenza”* (C.N.F. 16/3/2011 n. 21; C.N.F. 27/5/2013 n. 81).

Premesso ciò, non è superfluo rammentare il principio generale circa la discrezionalità del giudicante in ordine all'introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicchè non è censurabile né può determinare la nullità della decisione la mancata audizione dei testi indicati ove risulti che il Consiglio abbia ritenuto quegli elementi ininfluenti ai fini della decisione (cfr. CNF 16/4/2014 n. 52).

Nella specie, appaiono sicuramente irrilevanti le circostanze dedotte dalla ricorrente nella richiesta di prova testimoniale, in quanto inidonee a scalfire la versione dei fatti che emerge dalle risultanze istruttorie acquisite al fascicolo del procedimento disciplinare, oltre che dalle difese svolte dalla stessa ricorrente.

Va pertanto confermata la responsabilità della ricorrente per i fatti contestati dal Consiglio dell'Ordine.

4.Quanto alla sanzione inflitta, tenuto conto del comportamento della ricorrente, della sua giovane età all'epoca di commissione dei fatti e dell'assenza di precedenti disciplinari, appare equo ridurre la stessa a mesi quattro di sospensione dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 54 RDL 27/11/1933 n. 1578 e 59 e segg. R.D. 22/1/1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 19/4/2011-30/12/2011, infligge alla ricorrente avv. V.G.la sospensione di mesi quattro dall'esercizio della professione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati

identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, 15 luglio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 28 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria